

COMUNE DI PATRICA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
E DELLE UNIONI CIVILI**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 11.05.2019

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Luoghi della celebrazione dei matrimoni e della raccolta delle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili

Art. 4 - Richiesta della celebrazione

Art. 5 - Prescrizioni per l'utilizzo dei locali di proprietà

Art. 6 - Orario di celebrazione

Art. 7 - Tariffe

Art. 8 - Uffici e Personale coinvolti

Art. 9 - Matrimonio su delega

Art. 10 - Norme di Rinvio

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (DPR 396/2000). La costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso è disciplinata e regolamentata dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 e dal DPCM 23 luglio 2016 n. 144.

Essi hanno luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolgono nella Casa Comunale, ovvero presso i luoghi opportunamente individuati, e fino a quando gli stessi saranno nella disponibilità del Comune, che per queste occasioni assumono la denominazione di "Casa Comunale", nel rispetto dei giorni e degli orari indicati nell'art.6.

ART. 2 Funzioni

I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale e ai dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente.

Possono inoltre celebrare i matrimoni civili anche cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 30 giorni.

Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, disporrà o meno, a sua discrezione, di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396.

Le dichiarazioni costitutive delle unioni civili saranno raccolte dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale e ai dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente.

ART. 3 Luoghi della celebrazione dei matrimoni e della raccolta delle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili

Il matrimonio civile può essere celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, anche parenti degli sposi, su domanda degli interessati, oltre

che nella Casa Comunale, anche presso i luoghi opportunamente individuati, e fino a quando gli stessi saranno nella disponibilità del Comune, che per queste occasioni assumono la denominazione di "Casa Comunale".

Analogamente, la dichiarazione di costituzione dell'unione civile può essere resa, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, oltre che nella Casa Comunale, anche presso i luoghi opportunamente individuati, e fino a quando gli stessi saranno nella disponibilità del Comune, che per queste occasioni assumono la denominazione di "Casa Comunale".

La celebrazione dei matrimoni e la raccolta delle dichiarazioni costitutive delle unioni civili fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire, rispettivamente, solo nei casi previsti dall'art.110 del Codice Civile e dall'art. 1 comma 4, art. 3 comma 7 del DPCM 23 luglio 2016 n. 144.

Art. 4 Richiesta della celebrazione

La richiesta di celebrazione del matrimonio va concordata con l'Ufficio dello Stato Civile al quale andrà presentata apposita domanda, sottoscritta da entrambi i nubendi. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l'ora ed il luogo prescelto e la scelta del regime patrimoniale. La richiesta di costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso va concordata con l'Ufficio dello Stato Civile ed inoltrata allo stesso ufficio da entrambi gli interessati. Nella richiesta ciascuna parte dovrà dichiarare, tra l'altro: a) il nome e il cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza; b) l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione civile di cui all'art. 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016 n. 76.

Art. 5 Prescrizioni per l'utilizzo dei locali di proprietà

Alle parti richiedenti è consentito di addobbare il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio fermo restando che, alla fine della cerimonia, le stesse si faranno carico dello sgombero degli addobbi; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni arrecati alle strutture esistenti.

La pulizia dei locali e delle adiacenze esterne per il consueto lancio di riso, sarà eseguita a cura dell'Ente.

E' vietata qualsiasi forma di somministrazione di alimenti e bevande (Buffet, aperitivi, ecc.), in relazione alle caratteristiche architettoniche dei siti in questione.

ART. 6 Orari della celebrazione

I matrimoni civili e le dichiarazioni costitutive delle unioni civili sono effettuati, previo pagamento della relativa tariffa nei giorni e negli orari indicati nel presente articolo.

Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti festività, ricorrenze civili e religiose:

- 1° e 6 gennaio
- la domenica delle Palme
- la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)

- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 16 Agosto (festa del Santo Patrono)
- 1° novembre
- 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.

La celebrazione richiesta fuori dall'orario di servizio nei giorni feriali, ovvero di sabato e di domenica, è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 Tariffe

Le tariffe, attualmente stabilite con deliberazione di Giunta n. 30 del 15.02.2018, potranno essere soggette ad adeguamento annuale mediante deliberazione di Giunta comunale e potranno prevedere importi differenziati tra residenti e non residenti.

ART. 8 Uffici e personale coinvolti

Ufficio Stato Civile: deputato a tutti gli adempimenti di legge previsti per la celebrazione dei matrimoni civili e la raccolta delle dichiarazioni costitutive delle unioni civili tra persone dello stesso sesso è costituito da risorse pari al 40% degli introiti da tariffa spettanti al Comune, per la celebrazione dei matrimoni svolta al di fuori dell'orario di servizio, il cui ammontare è comprensivo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. La restante quota pari al 60% costituisce entrata per il bilancio comunale. Il fondo è calcolato sui matrimoni che sono stati celebrati a decorrere dalla data di approvazione del presente "Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili".

La relativa liquidazione dei compensi incentivanti si realizza previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti e previa effettuazione della procedura di valutazione utilizzando la metodologia di valutazione vigente nell'Ente. La valutazione dell'apporto individuale di ogni dipendente terrà conto di tutte le prestazioni lavorative effettuate nelle attività relative ai matrimoni. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, per le finalità di cui al presente articolo, non possono superare l'importo corrispondente alla retribuzione di posizione spettante al personale titolare di posizione organizzativa nella misura determinata dall'art. 10 comma 2 del CCNL 31.03.1999.

ART. 9 Matrimonio su delega

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione: a) Delega del Comune di residenza; b) Fotocopia dei propri

documenti d'identità; c) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni; d) Conferma del regime patrimoniale.

Art. 10 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- Il Codice Civile;
- Il DPR 3 novembre 2000 n. 396;
- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- La legge 76/2016, recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Art.11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento che è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.